



### La grammatica narrativa nel discorso giuridico



Francesco Gambino

Prof. ord. dell'Università di Macerata

1. Il giurista, che si immerga nella lettura del libro di Giuseppe Guizzi, *Leggendo Balzac. Cinque lezioni di diritto commerciale*<sup>1</sup>, non potrà non interrogarsi sul senso di una ricerca che, a più livelli d'indagine, tiene insieme diritto e letteratura. Le ragioni di fondo riposano nella dimensione narrativa, già – come è noto – al centro tra gli anni Sessanta e Settanta di un duplice imponente movimento di studi. Il primo indirizzo risale agli studi di *Law and the Humanities*, dove i raffronti tra la legge, la giustizia e i romanzi della narrativa moderna, avviati dal giurista e critico letterario statunitense James Boyd White, si raccoglievano intorno alla formazione umanistica degli operatori giuridici e, per altro verso, interrogavano problemi di teoria generale del diritto. L'altra linea di ricerca si è sviluppata con gli studi di semiotica, i quali, elevando la nozione di «testo» a modello descrittivo di qualsiasi porzione di realtà (fiaba, mito, romanzo, legge, politica, religione, ecc.) e, affidandosi al metodo della narratologia, si sono inoltrati, con la sociosemiotica, nel mondo del diritto e della società<sup>2</sup>.

Si pensi soltanto – per restare nelle atmosfere delle cinque lezioni di diritto commerciale – al gruppo di lavoro composto, tra gli altri, da Algirdas J. Greimas, Eric Landowski, Paolo Fabbri, impegnato, negli anni Settanta, nello studio semiotico della legge francese n. 66-537 del 24 luglio 1966 sulle società commerciali e sui gruppi di società, su richiesta del *Centre de recherche sur le droit des affaires* della Camera del commercio e dell'industria di Parigi<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Si propongono temi svolti nell'introduzione al seminario *Letteratura, realtà sociale, esperienze giuridica*, tenutosi il 16 gennaio 2026 a Roma, presso l'Istituto Luigi Sturzo e dedicato al libro di Giuseppe Guizzi, *Leggendo Balzac. Cinque lezioni di diritto commerciale* (Pisa, 2025).

<sup>2</sup> Nel 1966 veniva pubblicato il celebre fascicolo monografico della rivista francese «Communications», con saggi, tra gli altri, di Roland Barthes, Umberto Eco, Christian Metz, Tzvetan Todorov, Algirdas J. Greimas, che segnava l'inizio della nuova corrente di studi. Seguiranno, in questa atmosfera, le ricerche, aperte anche al linguaggio politico e normativo, di Paolo Fabbri, Jean-Marie Floch, Eric Landowski.

<sup>3</sup> GREIMAS, *Analisi semiotica di un discorso giuridico. La legge commerciale sulle società e sui*

Questi studi, fondati sull'analisi semiotica del discorso giuridico, consentiranno – anni dopo – di far valere nella comunità scientifica le rilevanti similarità tra modelli della grammatica narrativa e strutture della grammatica giuridica. «Dal punto di vista giuridico» – scrive Eric Landowski – la narrazione trae la propria intelligibilità «dal suo duplice rapporto da un lato con la 'Legge', espressione di un destinante mandante che formula determinate regole (che legifera), e dall'altro con la 'sentenza', attuale o possibile, espressione del destinante giudicante, che sanziona l'applicazione delle stesse regole (che 'giudica')»<sup>4</sup>. La legge è da un lato destinante mandante, che – quale garante di un sistema di valori – imprime alla narrazione una direzione; e, per un altro, criterio di giudizio per il giudice che, nel decidere, soggiace ad un'istanza superiore (le regole poste dal legislatore). «Questo aspetto del diritto» – aggiunge Landowski – «non comporta niente che possa sorprendere un semiologo: la distribuzione dei ruoli che abbiamo appena individuato è la copia esatta degli schemi più elementari della grammatica narrativa (a meno che, all'opposto, non sia il modello narrativo della semiotica ad essersi implicitamente ispirato alla teorizzazione giuridica)»<sup>5</sup>. È una pagina di fondamentale importanza per cogliere il legame, in senso originario, tra diritto e letteratura. Tra le righe dei testi giuridici sono rinvenibili, come sotto-testo o meta-testo, le forme della struttura narrativa canonica. Così, ad esempio, come scrive Algirdas J. Greimas, l'organismo di controllo delle società commerciali, chiamato alle prassi di verifica previste dal legislatore, «corrisponde, pur in un settore piuttosto distante, all'attante *donatore* descritto da Vladimir Propp nella *Morfologia della fiaba*: il suo compito è quello di verificare la competenza del soggetto e la sua sottomissione alle regole del buon comportamento»<sup>6</sup>. Gli esempi potrebbero moltiplicarsi. E tutti si farebbero carico di dimostrare come il legislatore assuma nel discorso giuridico, «che egli stesso, in quanto soggetto dell'enunciazione, produce»<sup>7</sup>, ruoli, figure, schemi atanziali della grammatica narrativa<sup>8</sup>.

---

*gruppi di società*, in *Semiotica e scienze sociali* (1976), a cura di CORNO, postfazione di P. Fabri e P. Perron, Torino, 1991, 84. Il gruppo di ricerca era costituito da G. Bucher, Cl. Chabrol e P. Fabbri, ricercatori, e E. Landowski, analista.

<sup>4</sup> LANDOWSKI, *Verità e veridizione nel diritto*, in *Acta Semiotica*, IV, 7, 2024, 169.

<sup>5</sup> *Ibidem*.

<sup>6</sup> GREIMAS, *Analisi semiotica di un discorso giuridico*, cit., 106.

<sup>7</sup> *Ibidem*.

<sup>8</sup> Diritto e letteratura, uniti nelle forme tipiche della grammatica, tornano a separarsi nella semantica, in quanto la lingua del diritto, presupponendo un dizionario autonomo, si traduce nella manifestazione in forma lessicale (parole, espressioni, ecc.) di un universo semantico particolare, l'universo giuridico. Mentre la semiotica letteraria – che si mostra come una grammatica pura – è «indifferente ai contenuti che tratta», la semiotica giuridica esige, accanto alla grammatica, una semantica: «le regole grammaticali del diritto non si applicano a un contenuto qualsiasi, ma operano unicamente all'interno di un universo giuridico che è presente, in maniera più o meno esplicita, come forma di livello referenziale e che è assunto dal discorso legislativo» (GREIMAS, *Analisi semiotica di un discorso giuridico*, cit., 81).

2. Non c'è dunque da meravigliarsi se oggi il giurista si ritrovi nelle mani un libro che unisce il nome di Balzac a cinque lezioni di diritto commerciale; che ci mostra come un dialogo tra diritto e letteratura possa utilmente maturare sul piano delle strutture profonde e soggiacenti al percorso generativo del senso. Piano, questo, generale e astratto, sul quale il *presente* – senza urtare la sensibilità degli storici – può interrogare il *passato*, schiudendo la possibilità di una lettura della *Comédie humaine* «sempre al presente»<sup>9</sup>. Tale modo di procedere ci invita a ragionare, nel contesto dei fenomeni giuridici, economici, sociali, su tanti destinanti e anti-destinanti che in vario modo esprimono scopi della legge, difetti di disciplina, lacune normative, progressive conquiste di civiltà giuridica (e. g., la responsabilità patrimoniale del debitore per il caso di inadempimento in luogo della misura dell'arresto, ancora prevista, all'epoca, nella legge francese e in quella italiana). È la strada percorsa nel libro che, tracciata dalla «capacità visionaria» di Balzac<sup>10</sup>, offre al lettore un potente strumento di accesso ai nessi e alle implicazioni tra modelli della grammatica narrativa generale e schemi del discorso giuridico. Questo lettore, orientato dagli studi di semiotica del diritto, scoprirà che il discorso giuridico altro non è che un sotto-insieme di testi appartenente ad un insieme più ampio, «di cui fanno parte tutti i testi manifestati in una lingua naturale»<sup>11</sup> (qui, testi in francese o tradotti in italiano). Come nei testi giuridici sono individuabili forme di organizzazione delle significazioni discorsive che, nel loro manifestarsi, rinviano alla semiotica narrativa<sup>12</sup>; così nelle narrazioni letterarie – come nell'opera di Balzac – vengono in rilievo i modelli propri della grammatica giuridica (e. g., i percorsi attanziali, il quadrato semiotico delle ingiunzioni, la manipolazione come schema narrativo canonico<sup>13</sup>, ecc.).

<sup>9</sup> MORESCO, PIETRI, *Il fronteggiatore. Balzac e l'insurrezione del romanzo*, Milano, 2017, 29.

<sup>10</sup> GUIZZI, *Nota introduttiva a Leggendo Balzac*, cit., 9.

<sup>11</sup> GREIMAS, *Analisi semiotica di un discorso giuridico*, cit., 76.

<sup>12</sup> GREIMAS, *Analisi semiotica di un discorso giuridico*, cit., 88.

<sup>13</sup> Con efficaci e acuti rilievi, svolti sulle pagine di questa Rivista, Vincenzo Cuffaro interroga la natura della manipolazione nella poetica narrativa di Luis Buñuel domandando se, nel film *L'angelo sterminatore* (1962), «la vicenda claustrofobica delle persone che non riescono ad abbandonare l'appartamento nel rispetto di una regola coattiva inespressa» possa «esprimere in termini suggestivi la forza che il diritto esercita sui comportamenti umani» (CUFFARO, *Cinema e diritto*, in *Accademia*, 2024, 367). Potrebbe discorrersi, sul piano della semiotica narrativa, di un cambio di scena della manipolazione, che qui non muove da un destinante-manipolatore, che pone e impone ad altri valori e schemi d'azione, ma si genera per una interiore necessità occulta: gli ospiti vorrebbero uscire dalla casa, ma sono agiti da una forza oscura e irresistibile. Il raffronto, così ben intuito da Cuffaro, tra il diritto e le sequenze narrative del film, ci conduce forse verso quella energia anonima, involontaria, inconsapevole che distingue l'attività da cui scaturisce la lingua parlata, del tutto assimilabile a quell'attività, più o meno consapevole, e non ancora stabilizzata, che anticipa e precede il formarsi della consuetudine (S. ROMANO, *Consuetudine*, in *Frammenti di un dizionario giuridico*, rist., Milano, 1947, 45). È, questa, un'attività che, pur giuridicamente irrilevante, vincola misteriosamente nei fatti. E allora qui il diritto non è più una casa (in cui poter entrare e dalla quale poter liberamente uscire), bensì una gabbia che, come la lingua parlata, in un certo senso dispone di noi.

3. Nel libro ritroviamo, a livello astratto e profondo<sup>14</sup>, il *disonore* (contrario di *onore*)<sup>15</sup>, correlato alla dichiarazione di fallimento (in *Eugénie Grandet*, un «rituale di degradazione»<sup>16</sup>); oggi al centro, in una prospettiva rovesciata, del *Codice della crisi di impresa*. Al riguardo, una delle linee guida – come scrive Giuseppe Guizzi – è quella dell’abbandono «sul piano definitorio» della parola «fallimento» al fine «di evitare quell’aurea di negatività e di discredito che a quella parola storicamente si accompagna»<sup>17</sup>. È inoltre rintracciabile – tra i diversi problemi giuridici sottostanti alle trame narrative della *Comédie humaine* – il fenomeno della *slealtà* nella concorrenza (termine opposto a *lealtà*) che, privo allora di una disciplina, solleva il più ampio interrogativo sui «silenzii della legge»<sup>18</sup>; sempre contesi, anche per il giurista contemporaneo, tra il senso della lacuna normativa e il senso della irrilevanza giuridica<sup>19</sup>. Si può infine intercettare, quale Destinante del discorso, la relazione *credito-debito* nell’economia capitalistica narrata da Balzac<sup>20</sup> che, in un capovolgimento di ruoli, finisce per risolversi in una egemonia dei debitori<sup>21</sup>; come quella che è venuta oggi delineandosi nelle normative di fonte europea in materia di esdebitazione. Relativizzata la regola borghese del «*tu dois*»<sup>22</sup>, da un lato, si mortificano i poteri del creditore nella procedura di realizzazione coattiva del credito; dall’altro, tali poteri sono ulteriormente penalizzati dalla possibilità di censurare come «irresponsabile» la concessione stessa del credito<sup>23</sup>.

<sup>14</sup> In semiotica, si distingue tra strutture di superficie, rilevanti nel campo dell’osservabile e strutture profonde, considerate soggiacenti all’enunciato. Mentre le prime si riferiscono alla «grammatica narrativa in senso stretto (superficiale)» e sono di «natura antropomorfa»; le altre rinviano alla «grammatica fondamentale (profonda)» e sono di «natura logico-semantica» [GREIMAS, *Semiotica, Dizionario ragionato della teoria del linguaggio* (1979), trad. it., a cura di P. FABBRI, Firenze, 1986, 351].

<sup>15</sup> Si allude, con tale opposizione, all’immagine del quadrato semiotico di Greimas, dove è rappresentato – con i rapporti di contrarietà, contraddizione, complementarità tra termini-valori – il percorso generativo del senso. Viene in rilievo, in altre parole, la «struttura elementare della significazione» (GREIMAS, *Semiotica, Dizionario ragionato della teoria del linguaggio*, cit., 348).

<sup>16</sup> GUIZZI, *Leggendo Balzac*, cit., 117.

<sup>17</sup> GUIZZI, *Leggendo Balzac*, cit., 87.

<sup>18</sup> GUIZZI, *Leggendo Balzac*, cit., 17-22.

<sup>19</sup> Rispetto a cosa, del resto, può dirsi incompleto un dato ordinamento? Da questa domanda muove la consapevole riflessione – che sarebbe utile, per tanti ambiti e settori, agli sviluppi del diritto della contemporaneità – sulla lacuna, non tecnica, bensì «ideologica». Si tratta di quei casi in cui – nonostante l’interprete avverta e faccia valere una lacuna – non c’è, a ben vedere, un vuoto di norma – ipotesi di lacuna «reale» riscontrabile nell’ordinamento quale esso è – bensì una soluzione normativa insoddisfacente. In altri termini, non manca una precisa disposizione di legge, ma «quella norma che si desidererebbe che ci fosse» (BOBBIO, *Teoria generale del diritto*, Torino, 1993, 257).

<sup>20</sup> GUIZZI, *Leggendo Balzac*, cit., 108-109.

<sup>21</sup> GUIZZI, *Leggendo Balzac*, cit., 115 ss.

<sup>22</sup> GUIZZI, *Leggendo Balzac*, cit., 113-115.

<sup>23</sup> GUIZZI, *Leggendo Balzac*, cit., 114, nt. 24.

In conclusione, il libro di Giuseppe Guizzi, con le cinque lezioni di diritto commerciale suscitate dalla lettura dell'opera di Balzac, esprime una grande e meditata lezione sul metodo in un ambito di studi – quello che unisce, sotto una stessa lingua, il diritto e la letteratura – che è ancora in cerca di uno statuto epistemologico.

